

– PARTE SPECIALE Z –

**REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE
RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA**

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea art. 25 octies-2 del d.lgs. 231/2001

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, prevista dall'art. 275 -bis c.p., co. 1, 2, 5

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanziava a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche; b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. Il reato punisce anche la condotta di chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. La norma punisce la realizzazione di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. È prevista un'aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, prevista dall'Art. 275 -ter co. 1 e co. 2 c.p.

Il reato punisce la condotta di chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, prevista dall'art. 275-quater co. 1 c.p.

È punita la condotta di chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 2 del D. Lgs. 231/2001. In particolari i processi sensibili sono i seguenti:

| |
|--------------------------|
| Processo Antiriciclaggio |
|--------------------------|

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 bis c.p.

- 1.** In fase di on boarding di un nuovo cliente, o di mantenimento/instaurazione di nuovi rapporti con clienti già in essere, le strutture preposte potrebbero intenzionalmente aggirare le risultanze dei controlli sulle liste (Sanzioni UE) delle persone/enti/organismi oggetto di misure restrittive ed instaurare/mantenere rapporti bancari e finanziari con soggetti sottoposti a tali misure;
- 2.** in fase di on boarding di un nuovo cliente o di aggiornamento dell'adeguata verifica su clienti già in essere, le strutture preposte potrebbero intenzionalmente utilizzare dichiarazioni o documenti falsi circa scopo e natura del rapporto o in merito all'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo beneficiario dei fondi o delle risorse oggetto di misura restrittiva;
- 3.** in fase di gestione dei rapporti con la clientela, le strutture preposte potrebbero intenzionalmente omettere l'adozione di misure di congelamento o agevolare il trasferimento a terzi di fondi e risorse, mettendo quindi a disposizione di questi ultimi fondi o risorse oggetto della misura restrittiva;
- 4.** in fase di gestione dei rapporti con la clientela, la Banca potrebbe prestare servizi di intermediazione a favore di persone, organizzazioni o enti oggetto di misure restrittive, aggirando intenzionalmente le risultanze dei controlli sulle liste (Sanzioni UE) o le misure di congelamento, agevolando in tal modo attività di importazione/esportazione/intermediazione di beni sottoposti a misure restrittive;

5. in fase di monitoraggio costante della clientela e gestione delle evidenze del transaction monitoring, il personale preposto potrebbe deliberatamente non rilevare anomalie nell'operatività dei clienti (ad. es. intestazioni fittizie, trasferimento di fondi a prestanome etc), esitando con informazioni false o fuorvianti le evidenze prodotte dal transaction monitoring e non procedendo alla segnalazione di operazioni sospette.

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 ter c.p.

L'Ufficio Antiriciclaggio, a seguito del ricevimento di una richiesta da parte delle competenti autorità amministrative, potrebbe dolosamente omettere di fornire informazioni circa i fondi o le risorse appartenenti o nella disponibilità del soggetto/ente designato e collocati su rapporti bancari/finanziari in essere presso la Banca allo scopo, ad esempio, di trarre un indebito vantaggio economico dalla prosecuzione dei rapporti bancari con il/i soggetto/i designato.

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 quater c.p.

L'Ufficio Antiriciclaggio potrebbe dolosamente, agendo in difformità rispetto al provvedimento autorizzativo: i) sbloccare o consentire l'utilizzo di fondi o risorse congelati oltre i limiti autorizzati; ii) consentire l'esecuzione di pagamenti verso soggetti o per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento autorizzativo; iii) consentire il superamento dei limiti quantitativi o temporali presenti nell'atto autorizzativo; iv) non attuare o osservare le procedure di controllo interno, consentendo il trasferimento fraudolento di fondi senza rilevare attività sospette o senza prendere misure appropriate per prevenirle o segnalarle; v) omettere di conservare o conservare in modo non appropriato dati documenti ed informazioni riferiti al regime autorizzativo.

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 quinquies c.p., con la precisazione che le stesse possono riguardare anche il Processo Incassi e Pagamenti, il Processo "Estero" ed il Processo del credito

La Banca potrebbe agevolare le attività di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 275 bis c.p. (importazione, esportazione etc.) di attrezzature militari o prodotti a duplice uso, con le seguenti condotte:

- i) In fase di on boarding di un nuovo cliente o di mantenimento/instaurazione di

Banca PrimaCassa

nuovi rapporti con clienti già in essere, le strutture preposte potrebbero, con un atteggiamento gravemente colposo, non verificare accuratamente scopo o natura del rapporto o non effettuare i dovuti approfondimenti in ordine al settore di attività in cui opera il cliente;

ii) in fase di monitoraggio costante della clientela e gestione delle evidenze del transaction monitoring, il personale preposto potrebbe, con una condotta gravemente colposa, non rilevare anomalie nell'operatività dei clienti esitando con informazioni false o fuorvianti le evidenze prodotte dal transaction monitoring e non procedendo alla segnalazione di operazioni sospette;

iii) in fase di prestazione di servizi di incasso e pagamento (ad es. bonifici), le strutture preposte potrebbero agevolare l'esecuzione di pagamenti aventi ad oggetto attrezzature militari o prodotti a duplice uso omettendo le dovute verifiche o acquisendo documentazione falsa o contraffatta in merito alla transazione sottostante al fine di eludere le misure restrittive anche mediante l'intestazione fittizia di rapporti o l'acquisizione di documentazione falsa o contraffatta circa la provenienza, la destinazione dei fondi o la loro titolarità;

iv) in fase di prestazione di servizi di incasso e pagamento (ad es. bonifici), le strutture preposte potrebbero agevolare l'esecuzione di pagamenti aventi ad oggetto attrezzature militari o prodotti a duplice uso svolgendo in modo negligente la fase autorizzativa dei bonifici verso paesi/soggetti a rischio, agevolando la movimentazione di attrezzature militari o prodotti a duplice uso;

v) in fase di concessione di finanziamenti, anche nel comparto estero, le strutture preposte potrebbero, con un atteggiamento gravemente colposo, non condurre i dovuti approfondimenti circa il settore di attività del cliente (visure, codice ATECO, etc.) o la destinazione della facilitazione creditizia richiesta, agevolando, in tal modo, transazioni aventi ad oggetto attrezzature militari o prodotti a duplice uso.

| |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Processo di Gestione e Ottimizzazione della spesa – acquisto di beni e servizi |
|--------------------------------------------------------------------------------|

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 bis c.p.

Nell'ambito del processo di acquisto di beni e servizi, la Banca potrebbe commettere il reato di violazione di misure restrittive con le seguenti condotte:

- forzando le evidenze del sistema informativo riferite a soggetti sottoposti a misure restrittive, stipulare con gli stessi contratti di acquisto di beni o servizi concorrendo in tal modo alla loro violazione al fine di conseguire un vantaggio per la banca;

Banca PrimaCassa

- mediante l'utilizzo di schemi di interposizione fittizia, società di comodo o entità opache, stipulare, di fatto, contratti per l'acquisto di beni o servizi aventi quale reale controparte soggetti sottoposti a misure restrittive, concorrendo in tal modo alla loro violazione al fine di conseguire un vantaggio per la banca;
- stipulare contratti fittizi o manipolare contratti esistenti (ad. es. attraverso la sovra fatturazione) al fine di generare flussi da trasferire a soggetti sottoposti a misure restrittive concorrendo in tal modo alla loro violazione al fine di conseguire un vantaggio per la banca.
- false richieste di rimborso: la Banca potrebbe effettuare pagamenti per rimborsi fittizi a fornitori o dipendenti per acquisti mai effettuati o spese mai sostenute al fine di trasferire risorse a soggetti sottoposti a misure restrittive, concorrendo in tal modo alla loro violazione al fine di far conseguire un vantaggio alla banca.

| |
|------------------------------|
| Processo Incassi e pagamenti |
|------------------------------|

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 bis c.p.

Ambito Bonifici e ambito Estero

La Banca potrebbe dolosamente, in concorso con il soggetto sottoposto a misure restrittive:

- i) agevolare il trasferimento di fondi o risorse sottoposti a misure restrittive identificando in modo non corretto il cliente, agevolando l'utilizzo di meccanismi di interposizione fittizia di persone, acquisendo documentazione falsa o contraffatta circa l'origine o la destinazione dei fondi o la loro titolarità, al fine di eludere le misure restrittive;
- ii) utilizzare, nell'ambito delle attività di gestione bonifici, applicativi di pagamento alterati al fine di cooperare fraudolentemente con un cliente per distrarre, trasferire risorse finanziarie, traendo un vantaggio indebito per la Banca;
- iii) condurre in modo volontariamente negligente le attività di monitoraggio e verifica sull'operatività dei clienti (transaction monitoring), ad esempio nella fase autorizzativa dei bonifici verso paesi/soggetti a rischio, agevolando la

violazione/elusione delle misure restrittive.

| |
|-------------------------|
| Servizi di investimento |
|-------------------------|

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 bis c.p.

La Banca potrebbe agevolare l'intestazione o il trasferimento fraudolento di beni o risorse in concorso con un cliente assoggettato a misure restrittive, sia nella fase di apertura che di gestione di rapporti finanziari (ad. es. dossier titoli), attraverso operazioni di investimento in strumenti e prodotti finanziari, in prodotti finanziari assicurativi (IBIPS) o in fase di apertura di una gestione patrimoniale

La Banca potrebbe porre in essere fraudolentemente, in concorso con il cliente sottoposto a misure restrittive, operazioni di interposizione agevolando l'intestazione fittizia o il trasferimento fittizio di beni (strumenti e prodotti finanziari, prodotti di investimento assicurativo) di proprietà del soggetto sottoposto a misure restrittive a un soggetto terzo con il quale il primo abbia in essere un accordo fiduciario per la gestione nell'interesse ed in conformità alle direttive del soggetto sanzionato ed il successivo trasferimento allo stesso dei beni.

La Banca potrebbe porre in essere fraudolentemente, in concorso con il cliente sottoposto a misure restrittive, operazioni che consentano la segregazione patrimoniale (ad. es. trust) di beni oggetto di misure restrittive mediante acquisizione di documentazione falsa o contraffatta al fine di eludere la misura restrittiva.

| |
|-------------------------|
| Concessione del Credito |
|-------------------------|

Potenziali condotte fraudolente rilevanti ai fini dell'art. 275 bis c.p.

La Banca potrebbe fraudolentemente, in concorso con il cliente sottoposto a misure di prevenzione:

- i) erogare credito con finalità illecite: la Banca potrebbe concedere un credito consapevole che il denaro verrà utilizzato per finalità illecite, come l'aggiramento o l'elusione di misure restrittive, sia mediante erogazione diretta al soggetto sottoposto a misure restrittive sia mediante meccanismi di interposizione reale, mediante erogazione di finanziamenti a prestanome o entità fittizie;
- ii) favorire l'occultamento di beni soggetti a misure di congelamento: la

Banca PrimaCassa

Banca, in fase di concessione del credito, potrebbe risultare complice nell'occultamento di beni appartenenti a soggetti destinatari di misure restrittive, ad esempio concedendo credito per trasferire i propri beni in paesi non collaborativi o a terzi o a entità giuridiche che fungono da prestanome e questo anche a seguito dell'accettazione di documentazione falsa o contraffatta;

iii) concedere crediti senza effettuare adeguate verifiche sulla provenienza dei fondi del cliente o sull'effettiva destinazione del credito richiesto. Ad. es. qualora il cliente utilizzi fondi di origine illecita per rimborsare un prestito e la Banca non svolga le dovute verifiche, potrebbe essere considerata complice nel reato di violazione di misure restrittive;

iv) manipolazione dei valori dei beni posti a garanzia: la Banca potrebbe dolosamente manipolare la valutazione dei beni posti a garanzia del credito, sovrastimando i medesimi. Qualora la banca accetti "valori gonfiati" per beni mobili o immobili acquisiti a garanzia di un prestito, consapevole che il reale valore è molto inferiore, potrebbe facilitare il trasferimento fraudolento di valori.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati violazione delle misure restrittive dell'Unione previsti e puniti dagli artt. 275 bis e ss. c.p.

Presidi trasversali a tutti i processi interessati

- I processi della Banca sono assoggettati, oltre che ai controlli di linea, formalizzati e tracciati attraverso la piattaforma CSD, a controlli di secondo e terzo livello da parte della FAC (funzioni aziendali di controllo), esternalizzate alla Capogruppo, e dai referenti interni delle FAC medesime.
- Il Regolamento Generale descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa. Il documento Deleghe di Potere disciplina le deleghe di firma e di spesa sia in ordine alla concessione del credito sia con riferimento all'operatività su prodotti bancari e finanziari. Il sistema delle utenze informatiche ricalca il sistema delle deleghe di potere. La coerenza tra il documento Deleghe e le abilitazioni nel sistema informatico della Banca è assoggettata a controlli periodici ed in occasione di modifica delle deleghe assegnate.
- È stato adottato e viene periodicamente aggiornato il Codice Etico;
- Il personale della Banca e gli esponenti aziendali usufruiscono, nel continuo, di percorsi formativi correlati ai processi aziendali (ad. es. Whistleblowing, D.lgs. 231/01);
- Le Succursali sono assoggettate ai controlli periodici dell'Ufficio Controlli Permanenti che, sulla base del Piano annuale, provvede a visite ispettive in loco presso le Succursali e, su richiesta della Direzione, presso le Aree e gli Uffici di Direzione.
- Le operazioni dei dipendenti sono oggetto di controllo periodico da parte dell'Ufficio Controlli Permanenti.
- Il sistema informativo è gestito in full outsourcing da parte di Allitude S.p.A. con conseguenti possibilità di intervento estremamente limitate da parte della Banca.

Processo Antiriciclaggio - Valutazione e reporting operazioni sospette - gestione attività antiriciclaggio

- La funzione antiriciclaggio è esternalizzata alla Capogruppo. Presso la banca è collocata la figura del referente AML che opera in stretto raccordo e sotto la supervisione della funzione esternalizzata.
- La Banca ha recepito il corpus normativo emanato dalla Capogruppo (Policy, Regolamenti e Procedure) in relazione a tutti gli ambiti della normativa antiriciclaggio (adeguata verifica, monitoraggio dell'operatività dei clienti, segnalazione di operazioni sospette). Vengono inoltre emanate dalla Cassa e rese accessibili a tutto il personale disposizioni operative in merito a specifici ambiti operativi riferiti al processo.
- Tanto le attività riferite al processo (adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette, tenuta AUI etc) quanto le attività di verifica e controllo sono svolte, oltre che dal referente interno, anche dalla funzione AML esternalizzata, pertanto, eventuali condotte "fraudolente" poste in essere a livello locale sono comunque oggetto di ulteriore attività di controllo anche da parte della Capogruppo. Il processo AML è inoltre assoggettato alle verifiche della Funzione Internal Auditing esternalizzata alla Capogruppo;
- È stato adottato l'applicativo Transaction Monitoring (Modulo SAS AML di Transaction & Monitoring), integrato nel sistema gestionale della Cassa, dedicato al controllo sulla movimentazione della clientela e alla contestuale individuazione di operazioni suscettibili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La gestione degli alert generati dalla procedura avviene da parte di figure specificamente individuate (ad. es. settorista AML); è previsto il coinvolgimento del Referente AML e del suo staff con visibilità su tutti gli alert generati e gestione di quelli che vengono loro trasferiti; l'Ufficio Presidi AML di Capogruppo ha la visibilità di tutti gli alert, ne gestisce alcune specifiche tipologie nonché quelli oggetto di trasferimento. L'intero processo è tracciato in un apposito workflow.
- Sono in essere automatismi e controlli finalizzati a verificare la corrispondenza del cliente e dei soggetti collegati al cliente con legami anagrafici di delega, rappresentanza e titolarità effettiva.
- Per il controllo dei soggetti sottoposti a sanzioni o presenti nelle liste Crime/Black list, il Gruppo CCB si avvale del motore di ricerca Fastcheck di Netech. Tali liste sono utilizzate per i controlli automatici in fase di censimento/modifica/certificazione anagrafica e di verifica del questionario antiriciclaggio, oltre che per le procedure di controllo massivo e periodico

delle anagrafiche della Banca. Nelle liste Sanction List confluiscono le categorie Terr e i soggetti sanzionati (OFAC/UE/ONU). In fase di censimento, la presenza del soggetto nelle liste comporta il blocco in fase di censimento e l'impossibilità di instaurare rapporti/ eseguire operazioni e l'attivazione dell'iter SOS. La medesima procedura viene applicata qualora il match con le liste venga riscontrato in fase di verifica del KYC o, quando il cliente compare nelle liste in un momento successivo all'instaurazione di rapporti con la banca. In tale ultima ipotesi è anche previsto l'attivazione dell'iter segnaletico nei confronti di UIF e Nucleo speciale GdF. È in carico alle Succursali la tempestiva esitazione dei name match prodotti giornalmente dalla procedura. Le Succursali hanno l'obbligo di esitare i potenziali incroci entro 7 gg. dalla generazione. L'Ufficio Antiriciclaggio verifica settimanalmente l'avvenuta esitazione ed esegue dei controlli a campione circa la corretta esitazione dei name match.

- Il censimento anagrafico del cliente, al quale sono correlati i prodotti allo stesso vendibili ed al quale sono associati i parametri sulla base dei quali avviene il transaction monitoring, è caratterizzato da specifici vicoli procedurali (ad. es. ad ogni tipologia di controparte è associato un set minimo di dati ed informazioni da acquisire e da documentare mediante archiviazione ottica in procedura) che si concretizzano in un valido presidio in ordine alla corretta identificazione della clientela.
- L'intero processo è regolamentato in modo dettagliato. Il personale della funzione e quello di rete beneficiano nel continuo di interventi formativi finalizzati a fornire competenze tecniche, cultura e consapevolezza nella gestione delle attività afferenti il processo AML.
- Il monitoraggio della clientela avviene anche attraverso il periodico aggiornamento dell'adeguata verifica, la cui frequenza è determinata dal profilo di rischio del cliente.
- Generalmente i provvedimenti giudiziari (ad. es. sequestro preventivo/sequestro/confisca) sono notificati alla Banca su una casella di posta pec gestita e monitorata non dall'Ufficio Antiriciclaggio, ma dall'Ufficio Segreteria, pertanto eventuali attività tese ad agevolare il trasferimento fraudolento di fondi oggetto di tali provvedimenti potrebbe tradursi in ulteriori richieste da parte dell'autorità procedente che transiterebbero sempre su tale casella di posta comportando l'attivazione di processi di escalation anche nella forma di whistleblowing. L'intestazione dei rapporti al FUG viene gestito da un ulteriore ufficio.

Processo di gestione e ottimizzazione della spesa – acquisto di beni e servizi

Oltre ai presidi trasversali ed a quelli indicati con specifico riferimento al processo Antiriciclaggio, risultano i seguenti presidi:

- La tracciabilità delle attività correlate agli acquisti, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa. Nell'applicativo vengono tracciate le diverse fasi del processo (inserimento richiesta di acquisto, validazione, presa in carico, contrattualizzazione, fatturazione, autorizzazione al pagamento).
- La Banca ha adottato e pubblicato nella intranet aziendale il set regolamentare emanato dalla Capogruppo costituito dal Regolamento di Gruppo per la gestione della spesa dalla Procedura di Gruppo per la gestione della spesa e dai Controlli di Gruppo relativi al processo.
- La procedura standard di scelta del fornitore è quella della Gara (con la partecipazione di almeno 3 fornitori), mentre il ricorso alla negoziazione diretta, comunque con il coinvolgimento di più fornitori, deve essere giustificato dalla sussistenza di specifiche esigenze. La procedura di gara è obbligatoria qualora la controparte sia un Soggetto Collegato ex Circ. Bankit 285/13 oppure un soggetto iscritto nel Registro ex art. 136 TUB.
- È presente un registro Fornitori di Gruppo. Il censimento è corredato dall'acquisizione di un completo set documentale (Durc, Dichiarazione per Presa visione, liste crime/terr per fornitori strategici, etc.). L'iscrizione nell'albo può avvenire soltanto all'esito di un processo di accreditamento volto a valutare i requisiti etici, di solidità economico – finanziaria, di sostenibilità e di professionalità del fornitore. È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori e relativa differenziazione dei controlli che vengono effettuati nei loro confronti sulla base del livello di rischio e della tipologia di fornitura.
- Per acquisti di importo superiore ad una soglia determinata a livello di Gruppo è previsto il coinvolgimento del Servizio Procurement della Capogruppo.
- È presente una matrice di spesa nella quale alle diverse voci sono associati i procuratori in coerenza con i limiti definiti dal documento Deleghe di Potere.
- Sono presenti, anche se non ancora incorporati nella procedura IVALUA, controlli volti a verificare il rispetto del budget con riferimento alle diverse categorie di spesa; ad ogni Ordine di acquisto è associato obbligatoriamente una categoria di spesa da addebitare che è a sua volta associata ad un conto

contabile.

- Ogni acquisto prevede il coinvolgimento e l'autorizzazione di diverse figure secondo un criterio di segregazione.
- Il pagamento di una fattura presuppone necessariamente l'inserimento di un ordine in Ivalua ed il completamento delle varie fasi del processo.
- Sono previsti, vengono svolti e tracciati nell'apposita procedura informatica specifici controlli di primo livello in merito a: verifica di congruità ex post delle spese classificate come "piccole"; verifica circa il corretto utilizzo degli attestati (particolare iter semplificato che deve essere mantenuto al di sotto dell'10% in controvalore degli acquisti); verifica di coerenza dei profili di "procuratore" all'interno di Ivalua con il documento "Deleghe di Potere"; verifica che negli acquisti siano intervenuti almeno due soggetti distinti (richiedente e procuratore); Albo Fornitori: verifica documenti fornitori marginali e ordinari
- Per i dipendenti, la nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur", interna a SAP, impone all'utente di caricare gli scontrini o i giustificativi di spesa che il Responsabile può quindi verificare in fase di autorizzazione.

Processo prestazione di Servizi di Investimento

Oltre ai presidi trasversali ed a quelli indicati con specifico riferimento al processo Antiriciclaggio risultano i seguenti presidi:

- In fase di apertura di un dossier titoli viene svolto il processo di adeguata verifica con acquisizione di informazioni e documenti sul cliente, titolare effettivo, esecutore, sull'origine dei fondi, su scopo e natura del rapporto.
- Sono previsti controlli di linea assegnati alle strutture organizzative della Banca relativamente alla gestione delle richieste di trasferimento titoli e/o disponibilità finanziarie, con acquisizione di specifica documentazione di supporto (es. atti notarili di donazione), secondo le disposizioni disciplinate da regolamenti ed ordini di servizio a supporto, tempo per tempo vigenti.
- Vengono disposti blocchi operativi apposti e gestiti dall'Ufficio Antiriciclaggio sui rapporti oggetto di sequestro/sequestro preventivo/confisca ed intestazione al FUG.
- La regolamentazione esterna e interna sancisce il divieto di intestazione fittizia di rapporti o di accensione di rapporti in capo a soggetti che presentano

opacità nella catena partecipativa (trust, fiduciarie etc).

- Per l'apertura o il mantenimento di rapporti in capo a determinate categorie di soggetti che presentano un elevato livello di rischio AML è previsto il processo di Adeguata verifica rafforzata, con coinvolgimento di Direzione e referente AML,
- Sono previsti controlli a distanza da parte della Capogruppo in merito a specifici KRI (Key risk indicators) tempo per tempo definiti.

Processo di concessione del credito

Oltre ai presidi trasversali ed a quelli indicati con specifico riferimento al processo Antiriciclaggio, risultano i seguenti presidi:

- Il processo di concessione del credito è disciplinato in ogni fase dalla Regolamentazione di Gruppo, recepita dalla Banca, e dalle disposizioni attuative del processo. La regolamentazione adottate è pubblicata nella intranet aziendale ed è accessibile a tutto il personale;
- Ogni domanda di fido è tracciata nella procedura PEF, presente sull'applicativo SiBank, nel quale sono formalizzate le varie fasi del processo (domanda, istruttoria, pareri, delibera). Tale procedura è integrata con il sistema delle deleghe e calcola automaticamente l'organo deliberante. Le delibere c.d. "tecniche", relative a variazioni tecniche o che comunque comportano una bassa incidenza in termini di potenziale aggravio del rischio sono analiticamente disciplinate dal punto di vista regolamentare, e riservate a competenza deliberativa di specifici organi deliberanti.
- Nelle diverse unità informative nelle quali è articolata la PEF vengono tracciate e documentate le valutazioni poste a base dell'istruttoria e della concessione (finalità, destinazione dei fondi, origine di eventuali fondi propri).
- Nella pressoché generalità delle casistiche, ogni pratica di fido prevede il coinvolgimento minimo di due soggetti (proponente e deliberante); per le pratiche per le quali è disposta l'istruttoria di secondo livello è previsto il coinvolgimento minimo di ulteriori due soggetti (addetto ufficio analisi e istruttoria e responsabile Ufficio Analisi Istruttoria) o di ulteriori soggetti qualora la pratica non rientri nelle autonomie del Responsabile dell'Ufficio Analisi e Istruttoria.
- La procedura PEF recepisce anche i dati presenti nel sistema gestionale in merito al profilo di rischio AML e richiede un iter rafforzato con il

coinvolgimento del referente AML in presenza di profili di rischio ALTO 100 (per pratiche di aumento fido o nuova concessione), con eventuale attribuzione della valutazione all'organo deliberante. In ogni pratica di fido è comunque presente un'unità informativa volta alla valutazione del rischio riciclaggio.

- La valutazione dei beni posti a garanzia è disciplinata dalla regolamentazione interna anche in ordine alle percentuali di scarto da applicare.
- Le perizie estimative riferite a beni immobili vengono affidate a periti terzi indipendenti iscritti in un apposito albo e convenzionati direttamente dalla Capogruppo.
- Il valore di beni mobili posti a garanzia può essere oggettivo (ad. esempio per i pegni di liquidità) oppure, in presenza di titoli, è determinato sulla base del valore nominale, il valore di mercato è soggetto a monitoraggio costante al fine di intercettare diminuzioni di valore e conseguenti necessità di integrazione della garanzia, in ulteriori casistiche (ad. es. pegni di merce) il valore è attribuito sulla base di perizie redatte da terzi estimatori indipendenti.
- L'erogazione del credito e la concessione di operatività sui rapporti sono di competenza della Segreteria Crediti, che non ha poteri deliberativi e che, in fase di erogazione, svolge ulteriori attività di verifica.
- La provenienza dei fondi del cliente è verificata nell'ambito del processo di adeguata verifica AML ed è altresì presidiato dal sistema di Transaction monitoring, integrato nel gestionale SiBank e che genera, con riferimento ad operatività potenzialmente anomale, specifiche evidenze da valutare anche nell'ottica di un'eventuale segnalazione di operazione sospetta.

Incassi e pagamenti Gestione bonifici area euro ed estero

Oltre ai presidi trasversali ed a quelli indicati con specifico riferimento al processo Antiriciclaggio, risultano in essere i seguenti presidi:

- Il processo di gestione dei bonifici in entrata ed uscita è contenuto nel Regolamento Incassi e Pagamenti e nelle Disposizioni attuative del processo.
- Il soggetto che inserisce il bonifico non può partecipare all'iter autorizzativo.
- L'autorizzazione all'invio bonifici in uscita, come previsto dal documento "Deleghe di potere" avviene in due fasi: 1. Prima autorizzazione: quale attività di controllo di merito; 2. Seconda autorizzazione: di tipo

Banca PrimaCassa

tecnico/informatico che ha lo scopo di verificare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di merito (ove richiesta), di controllare la correttezza formale dei messaggi da inviare e di disporre l'immissione in Rete.

- I soggetti abilitati alla prima ed alla seconda autorizzazione ed i limiti di importo/tipologia di bonifico al di sotto dei quali sono previste esenzioni sono stabiliti dalle Deleghe di Potere.
- Ai fini di effettuare il monitoraggio del rischio antiriciclaggio e terrorismo per le disposizioni di pagamento inviate e ricevute, è stata realizzata un'infrastruttura di colloquio con la società Netech della quale la banca si avvale anche per controllo dei soggetti sottoposti a sanzioni o presenti nelle liste Crime/Black list. Sia per i bonifici "disposti" che per quelli "da incassare" la procedura sottopone a controllo automatico e schedulato bonifici SCT, BRI ed EST non ancora elaborati. L'esito del controllo restituisce un risultato per ciascuna disposizione. Qualora l'esito sia "anomalo" o da "verificare" il pagamento non può essere disposto/accreditato che a seguito dell'intervento di un operatore che deve confermare se si tratta o meno di "falso positivo". Il controllo dei match proposti dalla procedura avviene giornalmente da parte dell'ufficio back office. Qualora sia confermato il match positivo (il beneficiario è effettivamente iscritto in una black list) il pagamento resta bloccato e l'Ufficio Back Office interessa l'Ufficio Antiriciclaggio per le conseguenti valutazioni.
- Per i bonifici, disposti o ricevuti, destinati o provenienti da paesi ad alto rischio (liste UE, Gafi, Embargo) la disposizione viene automaticamente bloccata dalla procedura e può essere sbloccata solo a seguito di intervento manuale che, per i bonifici provenienti o diretti verso paesi ad alto rischio prevede una fase di acquisizione di documentazione ed istruttoria ed una fase autorizzativa in capo ad un soggetto diverso rispetto a quello che ha curato l'istruttoria. In caso di mancato esito positivo dell'iter autorizzativo, il bonifico non può essere disposto o accreditato.
- I rapporti con clienti residenti in paesi ad alto rischio devono essere autorizzati dalla Direzione Generale della Banca e sono assoggettati ad un processo di adeguata verifica rafforzata.
- La Banca ha aderito al servizio di verifica del beneficiario (VoP), che in tempo reale verifica la corretta corrispondenza tra nome del beneficiario e le relative coordinate IBAN utilizzate nella disposizione di pagamento esponendo al cliente l'esito della verifica prima della conferma dell'operazione in aderenza alle previsioni del Regolamento UE 886/2024.
- Sono previsti controlli di primo, secondo e terzo livello in relazione al processo

incassi e pagamenti .